

Proposta di deliberazione

OGGETTO: Variante al P.R.G.C. n . 53 - Avvio della procedura di verifica di assoggettabilità a VAS e a Valutazione di Incidenza ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

VISTA la L.R. 9 gennaio 2006 n. 1 "Principi e norme fondamentali del sistema Regione – autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia";

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 "*Norme in materia ambientale*" e s.m.i. che disciplina il procedimento di Valutazione Ambientale Strategica;

VISTO l'art. 4 "*Valutazione ambientale strategica degli strumenti di pianificazione comunale*" della L.R. 5 dicembre 2008 n. 16;

VISTA la L.R. 23 febbraio 2007 n. 5 "*Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio*" e s.m.i. ;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione 20 marzo 2008 n.086/Pres. "*Regolamento di attuazione della Parte I urbanistica, ai sensi della legge regionale 23 febbraio 2007, n.5*";

VISTA la L.R. 30 luglio 2009 n. 13 "*Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee*" e s.m.i.;

VISTA la Delibera di Giunta Regionale 2627 del 29.12.2015 "*D.Lgs. 152/2006. Indirizzi generali per i processi di VAS concernenti piani e programmi la cui approvazione compete alla regione, agli enti locali e agli altri enti pubblici della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia. Approvazione definitiva*";

VISTA la Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;

VISTO il D.P.R 357/1997 "*Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche.*"

VISTA la Delibera di Giunta Regionale 1323 del 11.07.2014 "*Indirizzi applicativi in materia di Valutazione di Incidenza*";

CONSIDERATO CHE:

- gli artt. 6 e 12 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. prevedono di sottoporre i Piani urbanistici ad una verifica di assoggettabilità alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica, da effettuarsi a cura dell'Autorità competente;
- ai sensi della lett. c), punto 1, art. 4 della L.R. 16/2008, la Giunta comunale è l'organo cui compete l'elaborazione del parere motivato finale;
- per lo svolgimento delle funzioni attribuitele, la Giunta comunale si avvale del supporto tecnico - istruttorio delle strutture interne all'Amministrazione comunale e/o di qualsiasi struttura tecnica competente esterna che, per la propria specifica competenza e/o responsabilità in campo ambientale, può essere interessata agli impatti sull'ambiente dovuti all'attuazione di Piani, programmi o progetti;

DATO ATTO che, ai sensi del co. 3, art. 4 della L.R. n. 16 del 05.12.2008, "(...) Per i Piani urbanistici di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 152/2006, che determinano l'uso di piccole aree a livello locale così come definite al comma 2 e per tutti i piani e varianti agli strumenti urbanistici comunali di cui all'articolo 6, comma 3 bis, del decreto legislativo 152/2006, l'Autorità competente valuta, sulla base della relazione allegata al Piano e redatta dal proponente con i contenuti di cui all'allegato I della parte II del decreto legislativo 152/2006, se le previsioni derivanti dall'approvazione del piano possono avere effetti significativi sull'ambiente. (...)";

RICHIAMATE:

- la Variante Generale n. 37 al PRGC, di adeguamento alla L.R. 52/1991 e ss.mm.ii., approvata con delibera del Consiglio comunale n. 84 del 09.11.2004, la cui esecutività è stata parzialmente confermata con Delibera della Giunta Regionale n. 3520 del 21.12.2004, pubblicata per estratto sul B.U.R. n. 4 del 26.01.2005, la Variante Generale n. 40 al PRGC, approvata con delibera del Consiglio comunale n. 27 del 24.03.2011 e la cui esecutività è stata confermata con Delibera della Giunta Regionale n. 1400 del 22.07.2011 pubblicata per estratto sul B.U.R. n. 32 del 10.08.2011, e le successive Varianti approvate e adottate in regime di salvaguardia;
- la Variante puntuale n. 48 al PRGC approvata con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 102 in data 06/12/2016 ed esecutiva dalla data 23/02/2017 con la pubblicazione sul BUR n. 8/2017;
- la Variante puntuale n. 51 al PRGC adottata con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 109 in data 28/12/2015 e in regime di salvaguardia;

CONSIDERATO INOLTRE CHE:

- il co. 6, art. 12 del D.Lgs. 128/2010 recita: "(...) la verifica di assoggettabilità a Vas relative a piani e programmi ovvero a strumenti attuativi di piani o programmi già sottoposti positivamente alla verifica di assoggettabilità di cui all'art. 12 o alla Vas di cui agli artt. da 12 a 17, si limita ai soli effetti significativi sull'ambiente che non siano stati precedentemente considerati dagli strumenti normativamente sovraordinati (...)";
- la Variante n. 40 al PRGC vigente è stata già sottoposta alla procedura di VAS, conclusasi in Giunta comunale con atto n. 27 del 24.03.2011,
- nell'atto di cui sopra si delibera l'approvazione circa l'espressione del parere motivato nel procedimento di VAS, dove la Giunta esprime "*(...) parere positivo circa la compatibilità ambientale della variante normativa n° 40 al PRGC, concordando con le pronunce proposte dall'Ufficio Urbanistica dell'Ente e ritenendo che, nella stesura del Piano, sia stata tenuta in debita considerazione la mitigazione ambientale e paesaggistica degli interventi programmati e sia stato raggiunto l'obiettivo strategico di integrare e rendere coerente il processo di pianificazione orientandolo verso la sostenibilità (...)*",

VISTA la disposizione del Sindaco e dell'Assessore all'Urbanistica di avvio del procedimento amministrativo per la redazione della Variante di livello comunale allo strumento urbanistico generale per la modifica normativa delle zone S5 e B2, prot. 10113 del 28/03/2017;

PRESO ATTO che con la medesima disposizione si è demandato al Settore Urbanistica ed Edilizia Privata l'incarico di redazione degli elaborati costituenti la predetta variante;

CONSIDERATO che la Variante di cui all'oggetto ha carattere solamente normativo, che la stessa rientra tra quelle definite dalla L.R. 21/2015 di livello comunale in quanto rispetta le condizioni di cui all'art. 3 e i limiti di cui all'art. 7 della stessa, e che la procedura di approvazione delle varianti di livello comunale sono definiti dall'art. 8 della citata legge;

VISTO l'elaborato di Variante predisposto dall'arch. Elisa Turco iscritta all'Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Gorizia al n. 272 in qualità di progettista della variante urbanistica in oggetto per conto del Comune di Lignano Sabbiadoro, che contiene:

- Relazione Illustrativa,
- Modifica alle Norme Tecniche di Attuazione,
- Relazione e asseverazione di coerenza con le disposizioni di cui alla LR 21/2015,
- Relazione di coerenza con la normativa di settore e con la pianificazione sovraordinata,
- Asseverazione Geologica, Asseverazione sui vincoli e beni culturali,
- Relazione Paesaggistica,

e l'elaborato redatto dalla dott.ssa Linda Rossetto iscritta all'ordine degli APPC della Provincia di Pordenone al n. 644 in qualità di Capo Ufficio Urbanistica:

- Rapporto Ambientale Preliminare sulla verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica di cui al D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., contenente anche la Verifica delle significatività delle previsioni della variante relativamente all'Incidenza sui Siti della "Rete Natura 2000";

CONSIDERATO che l'ambito sottoposto a Variante non ricade in Siti Natura 2000, né risulta localizzato in prossimità tale da comportare incidenza, come emerge dall'elaborato di cui sopra, a firma della dott.ssa Linda Rossetto, la quale esprime il seguente parere: " si propone all'Autorità Competente, ai sensi dell'art. 4 della LR 16/2008, che non sia necessario attivare la procedura di Valutazione Ambientale Strategica in quanto la Variante in oggetto non determina effetti significativi sull'ambiente come sopra relazionato.";

VISTO lo Statuto Comunale in vigore;

VISTA la L.R. n. 25 settembre 2015 n.21 "Disposizioni in materia di varianti urbanistiche di livello comunale e contenimento del consumo di suolo";

CONSIDERATO che l'art. 6 comma 3 del D.Lgs. 152/06 s.m.i. prevede che per i piani e programmi che determinano l'uso di piccole aree a livello locale la Valutazione Ambientale è necessaria qualora l'Autorità Competente valuti che possano avere impatti significativi sull'ambiente secondo le disposizioni di cui all'art. 12 del medesimo decreto e che tale Verifica di assoggettabilità avvenga sulla base di un Rapporto preliminare che comprenda una descrizione del Piano e le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente dell'attuazione del Piano;

VISTO l'art. 5 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. che prevede "p) autorità competente: la pubblica amministrazione cui compete l'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità, l'elaborazione del parere motivato, nel caso di valutazione di piani e programmi, e l'adozione dei provvedimenti conclusivi in materia di VIA, nel caso di progetti ovvero il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale o del provvedimento comunque denominato che autorizza l'esercizio; q) autorità procedente: la pubblica amministrazione che elabora il piano, programma soggetto alle disposizioni del presente decreto, ovvero nel caso in cui il soggetto che predispone il piano, programma sia un diverso soggetto pubblico o privato, la pubblica amministrazione che recepisce, adotta o approva il piano, programma";

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 1 comma c della L.R. 16/08 la Giunta Comunale è individuata quale Autorità Competente nelle procedure di Valutazione Ambientale Strategica relative alla pianificazione urbanistica comunale.

PRESO ATTO che la Variante in oggetto comprende beni sottoposti a Vincolo paesaggistico di cui al D.Lgs. 42/04 s.m.i.

PROPONE DI DELIBERARE

1. di avviare la procedura di Verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica a sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/06 s.m.i. e della inclusa Valutazione di Incidenza ai sensi dell'art. 5 del DPR 357/1997 della Variante di livello comunale al vigente PRGC per la modifica normativa degli articoli 6, 6bis e 20 delle NTA, individuando come autorità procedente il Consiglio Comunale del Comune di Lignano Sabbiadoro e come autorità competente la Giunta Comunale;

2. di prendere atto che la Verifica avverrà sulla base della relazione "Rapporto Ambientale Preliminare sulla verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica" allegata alla suddetta Variante e redatta ai sensi dell'allegato I del D.Lgs. 152/06 s.m.i.;

3. di individuare, ai sensi dell'art. 12 comma 2 del D.Lgs. 152/06 s.m.i. le seguenti Autorità con competenza ambientale da consultare:

- la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia nello specifico il Servizio Difesa del suolo;
- l'Azienda Sanitaria n. 2 "Bassa Friulana - Isontina";
- l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente – ARPA FVG;

4. di dare incarico all'Ufficio Urbanistica di trasmettere copia del Rapporto preliminare alle suddette Autorità affinché esprimano il parere di competenza in merito, che dovrà pervenire entro 30 giorni consecutivi dal ricevimento del materiale.

5. di dare atto che le forme di pubblicità della presente verifica di assoggettabilità siano espletate nella procedura di approvazione della Variante stessa, ai sensi della L.R. n. 5/2007 e ss.mm.ii;

6. di incaricare il Responsabile dell'Ufficio competente di sovrintendere all'espletamento delle procedure previste dagli artt. 16 e 17 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

7. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi del co. 19, art. 1 della L.R. n. 21/2003, , come sostituito dal co. 12, art.17 della L.R. n. 17/2004.

Vista la proposta di deliberazione, si esprime parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Data, 06/04/2017

LA RESPONSABILE DEL SETTORE
URBANISTICA — EDILIZIA PRIVATA
Arch. Elisa Turco

sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs.82/2005